



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza n. 33

Del: 27/04/2020

Il Sindaco

Oggetto: *Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000 – Misure di contrasto epidemia COVID-19.*

Premesso:

- Che con il decreto legge 23/02/2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Che il Decreto del Presidente dei Ministri del 01 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale";
- Che con successivi D.P.C.M. del 1, 4, 8, 9, 11, 22, 26/03/2020 e 01/04/2020 venivano prese ulteriori misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale;
- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere diffuso;
- Che i decreti sopra richiamati pongono l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone al fine di evitare occasione di possibile contagio;
- Che, alla luce di quanto sopra, al fine di tutelare la salute pubblica e la pubblica incolumità, sono state emesse le Ordinanze Sindacali n. 14 del 21/03/2020, n. 16 del 31/03/2020 e n. 19 del 03/04/2020;
- Che con D.P.C.M. del 11/04/2020 le misure precauzionali a tutela della salute pubblica valevoli su tutto il territorio nazionale sono state prorogate sino alla data del 03/05/2020;
- Che con Ordinanza Sindacale n. 29 del 20/04/2020 venivano prorogate le ulteriori disposizioni adottate con le Ordinanze Sindacali n. 14/2020, n. 16/2020, n. 19/2020 che pongono ulteriori limiti sul territorio comunale a salvaguardia della salute pubblica atte a contenere la diffusione del virus;
- Che si ritiene opportuno modificare il precedente atto ampliando di un ulteriore ora il periodo di apertura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e, pertanto nel modo seguente: dalle ore 07:00 alle ore 20:00, estendendo inoltre l'apertura in modo facoltativo nei giorni domenicali e festivi.
- Visti:
- L'art. 50 – comma 5 – D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 54 – comma 4 e 4bis del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Ordina

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) E' consentita l'apertura nei giorni feriali degli esercizi commerciali di vendita di beni alimentari e di prima necessità dalle ore 07:00 alle ore 20:00;
- 2) E' consentita l'apertura facoltativa dei predetti esercizi commerciali nei giorni Domenicali e Festivi.

Dispone:

- 1) L'immediata efficacia della presente Ordinanza;
- 2) La trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando della Polizia Municipale, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Stazione dei Carabinieri di Ardore Marina, al Commissariato di Polizia di Bovalino.

Avverte che

Tale dispositivo non si applica:

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 08/10/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 2 – lettera b) ed art. 21 della Legge n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 119.

Dalla Residenza Municipale, li 27/04/2020.

